



COMUNE DI POGGIARDO

Provincia di Lecce

ORDINANZA SINDACALE

Numero	Data
13	11-06-2026

OGGETTO:	PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA. DICHIARAZIONE PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2026
-----------------	--

IL SINDACO

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare gli artt. 107 e 108 relativi al trasferimento di funzioni in materia di protezione civile;

VISTA la Legge 3 agosto 1999, n. 265;

VISTO la Legge 21 novembre 2000, n. 353 – “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale della Puglia n. 18 del 30.11.2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, in particolare, l'articolo 50, commi 4 e 5, in materia di ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità e dell'igiene;

VISTA la Legge n. 100 del 21.11.2012;

Vista la Legge Regionale della Puglia n. 38 del 12.12.2016;

VISTO il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile);

VISTA la Legge Regionale della Puglia n. 53 del 12.12.2019;

VISTA la Legge n. 155 del 08.11.2021;

VISTA la Legge Regionale della Puglia n. 1 del 2023;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 299 del 25 maggio 2026 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 del 01/06/2026 avente ad oggetto la: “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia anno 2026, ai sensi della L.

353/2000, della L. r. 38/2016 e della L.R. n. 53/2019”, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha decretato, per l’anno in corso, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 15 giugno al 15 settembre 2026;

VISTO il vigente Piano Comunale di Protezione Civile;

CONSIDERATO CHE:

- con il sopraggiungere della stagione estiva e l'innalzamento delle temperature termiche aumenta esponenzialmente il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti, sterpaglie e arbusti di ogni genere, sia in ambito rurale che urbano;
- lo stato di prolungato abbandono e incuria in cui versano taluni fondi rustici, lotti interclusi, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, costituisce un grave pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, per la sicurezza della viabilità stradale e ferroviaria, nonché per l'integrità del patrimonio boschivo e delle attività produttive del territorio comunale;
- risulta propedeutico preservare le infrastrutture strategiche deputate alla gestione dei servizi di trasporto, della rete viaria, della diffusione di energia elettrica, gas, acqua e telecomunicazioni, dal concreto pregiudizio che potrebbe essere loro arrecato da incendi boschivi o da roghi originati dall'incuria delle aree finitime;
- la mancata esecuzione dei periodici cicli di pulizia, sfalcio e manutenzione ordinaria di aree inedificate, pertinenze di fabbricati, cortili, cantieri e spazi scoperti all'interno del centro abitato, oltre a determinare un potenziale innesco di incendi di interfaccia, genera gravi problemi igienico-sanitari dovuti alla proliferazione di parassiti, insetti, rettili e roditori, nonché all'accumulo incontrollato di rifiuti combustibili;

RAVVISATA la necessità di emanare idonei provvedimenti prescrittivi e limitativi atti a prevenire ed eliminare i rischi minimizzando la possibilità di innesco e propagazione dei roghi, a tutela della salute pubblica, dell’igiene ambientale e della pubblica incolumità;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Online dell'Ente costituisce adempimento degli obblighi di pubblicità e notificazione, sostituendo la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

1. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, a vegetazione spontanea, nei campi in stato di abbandono, incolti e a riposo, presenti sul territorio comunale.
2. Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo (art. 2 della richiamata Legge n.353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
 - accendere fuochi di ogni genere;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori (*fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti*), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatte eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
3. Alle Società di gestione delle Ferrovie, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.
 4. Ai possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, confinanti con la sede ferroviaria, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile i terreni fino a 20 m. dal confine ferroviario.
 5. Ai possessori di terreni adiacenti la sede ferroviaria destinati a bosco di mantenere una fascia protettiva libera da alberature di non meno di 50 m. dalla più vicina rotaia.
 6. Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.
 7. Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi

per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

8. Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 15 giugno 2026.
9. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.
10. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 15 giugno 2026 di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
11. Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri (salvo diversamente disposto dalle norme regionali), libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.
12. Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed

adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità e avranno cura di verificare che le procedure di emergenza siano aggiornate e rese note.

VIGILANZA E SANZIONI

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di legge.

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa e per gli effetti dell'art. 7 bis) del D. Lgs. n. 267/2000, da € 25,00 a € 500,00 fatta salva ulteriore sanzione prevista da altre disposizioni normative qualora applicabili o che di fatto non costituisca rilevanza penale.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00 ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 38 del 12/12/2016.

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia al provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. n.7/2014 e dalla L.R. 38/2016.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 (sessanta) giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Lecce (art. 29 D.Lgs. 02.07.2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199) entro 120 (centoventi) giorni; termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

DISPONE

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Poggiardo.

La presente Ordinanza viene trasmessa, per quanto di competenza, a:

- Regione Puglia – Sezione Protezione Civile - protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce - protocollo.prefle@pec.interno.it;
- Provincia di Lecce: Ufficio Strade - protocollo@cert.provincia.le.it;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce - com.lecce@cert.vigilfuoco.it;
- Questura di Lecce - gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it;
- Stazione Carabinieri di Poggiardo - t1e31041@pec.carabinieri.it;
- Gruppo dei Carabinieri Forestali - fle43453@pec.carabinieri.it;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Lecce - le0500000p@pec.gdf.it;
- Direzione Operativa Infrastruttura Territoriale di Bari - RFI – rfi-dpr-dtp.ba@pec.rfi.it;
- ARPA Lecce - dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
- Comune di Poggiardo: Settore Polizia Locale e Protezione Civile - Settore Urbanistica e Ambiente - Settore Lavori Pubblici.

Il Sindaco
Antonio Ciriolo

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.